



COMUNE DI PALERMO
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA
Polo Tecnico – Via Ausonia, 69 - 90146
e.mail: settoreurbanistica@comune.palermo.it

Palermo 06/07/2010

prot. n. 503691

Risposta alla nota n. _____ del _____ allegati n. _____

Estensore: Arch. Giuseppe Monteleone

Oggetto: Art. 96 della L.R. n° 11 del 12/05/2010 - non obbligatorietà del parere preventivo dell'A.S.P. per i progetti assoggettati a "permesso di costruire" ed a "denuncia di inizio attività".

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 5 DEL 02/07/2010

Ai **Sigg.ri Dirigenti dei Servizi del Settore Urbanistica ed Edilizia**
Ai **Sigg.ri Funzionari in Posizione Organizzativa del Settore Urbanistica ed Edilizia**
Ai **Sigg.ri Funzionari del Settore Urbanistica ed Edilizia**
E,p.c. AI **Sig. Sindaco**
AI **Sig. Direttore Generale**
AI **Sig. Assessore all'Edilizia Privata**
AI **Sig. Assessore all'Urbanistica**
AI **Sig. Dirigente Coordinatore del Settore Servizi alle Imprese**
AI **Sig. Dirigente Coordinatore del Settore Centro Storico**
AI **Sig. Dirigente Coordinatore del Settore Igiene e Sanità**
AI **Sig. Direttore Sanitario dell'A.S.P. di Palermo - Via G. Cusmano n. 24 90100 – Palermo**
AI **Sig. Direttore del Distretto 10 dell'A.S.P. Via G. Cusmano n. 24 90100 – Palermo**
AI **Sig. Direttore del Distretto 11 dell'A.S.P. Via G. La Loggia n. 5 90100 – Palermo**
AI **Sig. Direttore del Distretto 12 dell'A.S.P. Via Lancia Di Brolo n. 10/bis 90100 – Palermo**
AI **Sig. Direttore del Distretto 13 dell'A.S.P. Via Fattori n. 6090100 – Palermo**
AI **Sig. Direttore del Distretto 14 dell'A.S.P. Via G. Arcoleo n. 25 90100 – Palermo**
LORO SEDI

Premesso che:

- L'Art. 96 della L.R. n° 11 del 12/05/2010 ha introdotto la non obbligatorietà del parere preventivo dell'A.S.P. per i progetti assoggettati a "permesso di costruire" ed a "denuncia di inizio attività";
- Per i progetti assoggettati a "permesso di costruire", secondo tale disposto di legge, il parere preventivo dell'A.S.P. è sostituito da una autocertificazione del tecnico incaricato nella quale

si asseveri la conformità del progetto alla normativa igienico sanitaria, fatte salve le valutazioni tecnico-discrezionali che rimangono di competenza dell'A.S.P. stessa;

- Per i progetti assoggettati a “denuncia di inizio attività”, secondo tale disposto di legge, il parere preventivo dell'A.S.P. è sostituito da una relazione dettagliata da parte del tecnico incaricato nella quale si asseveri la conformità del progetto alla normativa igienico sanitaria;

Considerato che:

- E' stata indetta una prima riunione il 28/05/2010, relativa all'esame dell'Art. 96 della L.R. n° 11 del 12/05/2010 comma 1, al fine di chiedere alla competente A.S.P. di fornire un contributo a chiarimento dei “limiti tecnico-discrezionali” di cui al sopradetto comma;
- A seguito della convocazione da parte del Dirigente Coordinatore del Settore Urbanistica ed Edilizia del 31/05/2010 prot. n. 414760, il giorno 8 del mese di Giugno 2010 alle ore 9,30 si è svolto un secondo incontro in cui si sono riuniti presso l'Ufficio del Capo Settore Urbanistica ed Edilizia di Via Ausonia n° 69, dirigenti e funzionari sia del Comune di Palermo, che dell'Azienda Sanitaria Provinciale;
- Dopo ampia discussione in merito al comma 1° dell'art. 96 della L.R. n° 11 del 12/05/2010, relativamente alle opere soggette a permesso di costruire, si è chiarito che gli interventi soggetti ad autocertificazione sono quelli relativi ad edilizia residenziale ed inoltre si è convenuto che per “permesso di costruire” si debba intendere concessione ed autorizzazione edilizia;

Ritenuto che, in linea con gli esiti della suddetta riunione del 31/05/2010,:

- Nel campo dell'edilizia residenziale, nell'ambito delle opere soggette a valutazioni tecnico-discrezionali, debbano essere comprese quelle che non prevedono un allaccio alla fognatura pubblica, ma a sistemi alternativi di smaltimento reflui e quelle che necessitano di deroga alle norme igienico – sanitarie;
- Anche per le opere soggette ad autorizzazione edilizia, occorre distinguere quelle in cui non vi è valutazione discrezionale (muri di recinzione, etc...) da quelle in cui detta valutazione è necessaria (smaltimenti reflui alternativi o necessità di deroghe alle norme sanitarie);
- Nell'ambito dell'edilizia non residenziale occorre precisare che l'autocertificazione può sostituire il parere preventivo della A.S.P. esclusivamente per gli interventi edilizi finalizzati all'esercizio di attività che non richiedono ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni o comunque accertamenti preliminari da parte della A.S.P.;
- Nell'attuale quadro normativo, i presupposti di valutazioni tecnico – discrezionali ricorrono per gli interventi edilizi che interessano, a titolo esemplificativo, le strutture sanitarie, turistico – ricettive, socio- assistenziali, scolastiche, ludico – ricreative, le sale – giochi, gli impianti sportivi e le palestre, gli esercizi pubblici, i laboratori di produzione, preparazione, confezionamento di sostanze alimentari, gli esercizi di somministrazione, gli esercizi di acconciatori o estetisti, tatuaggi e piercing, gli stabilimenti industriali, gli insediamenti insalubri, gli stabilimenti balneari, le rimesse, le sedi di autoscuole e inoltre nei casi in cui venga previsto l'utilizzo come luogo di lavoro di locali scantinati o seminterrati, etc.;

- L'autocertificazione deve essere documentata dal tecnico incaricato per assicurare la rispondenza al regolamento edilizio, alle norme tecniche di attuazione, al regolamento di igiene per le norme ancora vigenti, al D.M. 5.07:1975 e successive modifiche.

Considerato inoltre che:

- il II° comma dell'art. 96 della succitata Legge non distingue tra le D.I.A. utilizzate in luogo delle autorizzazioni edilizie, rispetto a quelle utilizzate in luogo delle concessioni edilizie, e non prevede la valutazione tecnico discrezionale di cui al comma I°;
- Nel caso in cui occorranzo valutazioni tecnico-discrezionali, l'Ufficio provvederà comunque a sospendere la D.I.A. e ad acquisire il parere igienico – sanitario da parte della A.S.P e che, ove il parere venisse reso in senso negativo, la D.I.A. sarà priva di effetto,

SI DISPONE CHE:

- Per i progetti riguardanti l'edilizia residenziale e soggetti a concessione e ad autorizzazione edilizia il parere preventivo dell'A.S.P. è sostituito da un'autocertificazione da parte del tecnico incaricato con la quale venga asseverata la rispondenza del progetto al regolamento edilizio, alle norme tecniche di attuazione, al regolamento di igiene per le norme ancora vigenti, al D.M. 5.07:1975 e successive modifiche;
- Per i progetti per i quali viene attivata la denuncia di inizio attività il parere preventivo dell'A.S.P. è sostituito da una dettagliata relazione sugli interventi da eseguire da parte del tecnico incaricato con la quale venga inoltre asseverata la rispondenza del progetto al regolamento edilizio, alle norme tecniche di attuazione, al regolamento di igiene per le norme ancora vigenti, al D.M. 5.07:1975 e successive modifiche;
- Per i progetti per i quali viene attivata la denuncia di inizio attività, nel caso in cui occorranzo valutazioni tecnico-discrezionali e non viene allegato il parere preventivo dell'A.S.P., l'Ufficio provvederà comunque a sospendere la D.I.A. e ad acquisire il parere igienico – sanitario da parte della A.S.P e che, ove il parere venisse reso in senso negativo, la D.I.A. sarà priva di effetto;
- Nel campo dell'edilizia residenziale, nell'ambito delle opere soggette a valutazioni tecnico-discrezionali per le quali permane la necessità di acquisire il parere preventivo igienico-sanitario, devono essere comprese quelle che non prevedono un allaccio alla fognatura pubblica, ma che prevedono un sistema alternativo di smaltimento reflui e quelle che necessitano di deroga alle norme igienico – sanitarie;
- Per le opere soggette ad autorizzazione edilizia, occorre distinguere quelle in cui non vi è valutazione discrezionale (muri di recinzione, demolizioni, esposizioni e cielo libero, etc...) da quelle in cui detta valutazione è necessaria (smaltimenti reflui alternativi o necessità di deroghe alle norme sanitarie);
- Nell'ambito dell'edilizia non residenziale l'autocertificazione può sostituire il parere preventivo della A.S.P. esclusivamente per gli interventi edilizi finalizzati all'esercizio di attività che non richiedono ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni o comunque accertamenti preliminari da parte della A.S.P.;

- Sempre nell'ambito dell'edilizia non residenziale i presupposti di valutazioni tecnico – discrezionali ricorrono sempre per i seguenti interventi edilizi che interessano:
 - le strutture sanitarie, turistico – ricettive, socio- assistenziali, scolastiche, ludico – ricreative;
 - le sale – giochi;
 - gli impianti sportivi e le palestre;
 - gli esercizi pubblici,
 - i laboratori di produzione, preparazione, confezionamento di sostanze alimentari;
 - gli esercizi di somministrazione;
 - gli esercizi di acconciatori o estetisti, tatuaggi e piercing;
 - gli stabilimenti industriali;
 - gli insediamenti insalubri;
 - gli stabilimenti balneari;
 - le rimesse;
 - le sedi di autoscuole;
 - in tutti i casi in cui venga previsto l'utilizzo come luogo di lavoro di locali scantinati o seminterrati, etc..
- Per le pratiche presentate prima della entrata in vigore della L.R. n. 11/2010, avvenuta il 14.05.2010, l'interessato potrà sempre acquisire il parere igienico – sanitario ovvero potrà presentare l'autocertificazione sostitutiva nei casi previsti dalla legge. Per le pratiche protocollate dopo tale data, va acquisita l'autocertificazione.

SI COMUNICA INOLTRE CHE

al di fuori dalle su richiamate previsioni, permane immodificata la facoltà da parte degli utenti di richiedere una preventiva valutazione igienico – sanitaria su un progetto edilizio e che, in tal caso, la competente Unità Operativa del Dipartimento di Prevenzione Medico rilascerà un'attestazione - e non un parere - in ordine alle valutazioni effettuate, fermo restando l'obbligo da parte del committente e del tecnico incaricato di osservare l'iter procedurale stabilito dall'art. 96 della L.R. n.11/2010.

Della presente dovrà essere data ampia diffusione all'utenza ed ai professionisti attraverso la stampa, gli ordini professionali e le associazioni di categoria.

Con successiva disposizione verranno stabiliti i criteri per la verifica a campione delle autocertificazioni sanitarie.

IL DIRIGENTE COORDINATORE

(Arch. Vincenzo Polizzi)